



Circ. n. 46/11 1814/Sn AAB/lp

Milano, 28 febbraio 2011

A tutti i Sindacati
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
Loro indirizzi

Ai Componenti del
CONSIGLIO NAZIONALE
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

**Oggetto: Principali novità fiscali per l'anno 2011
(Finanziaria 2011, Decreto Milleproroghe, Legge di stabilità e Manovra correttiva)**

Vi evidenziamo di seguito una sintesi delle maggiori novità fiscali relative all'anno 2011.

Comunicazione operazioni IVA superiori ad € 3.000,00

Con il Provvedimento attuativo del 22/12/2010 l'Agenzia delle Entrate ha regolato l'obbligo che impone, a tutti i soggetti passivi IVA che effettuino operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, di comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da altri soggetti passivi i cui corrispettivi siano di importo pari o superiore a € 3.000,00 (al netto dell'imposta).

Nel caso in cui, pur trattandosi di operazioni rilevanti ai fini IVA, non vi sia obbligo di emissione della fattura il limite è elevato ad € 3.600,00 al lordo quindi dell'imposta.

In pratica è stato ripristinato, anche se con modalità differenti, il vecchio elenco "clienti e fornitori".

Il valore cui fare riferimento è quello contrattuale con l'obbligo, nel caso in cui siano stipulati più contratti collegati, di prendere a riferimento l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti, nel caso invece di compensi derivanti da contratto di servizi e prestazioni continuative il valore cui fare riferimento è dato dal compenso annuo pattuito.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni d'importazione, di esportazione *ex art. 8, co.1, lett. a) e b) del DPR n. 633/72*, che siano già state oggetto di comunicazione black list o di comunicazione all'Anagrafe tributaria *ex art. 7 del DPR n. 605/73* (es. cessioni beni immobili registrati, ecc.).

Nello specifico, per le operazioni relative all'anno 2010 la comunicazione telematica dovrà essere effettuata entro il 31/10/2011 solo per quelle operazioni soggette a fatturazione superiori a € 25.000,00.

Per le operazioni relative all'anno 2011 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30/04/2012 e riguarderà tutte le operazioni soggette a fatturazione di importo imponibile uguale o superiore a € 3.000,00, alle quali vanno aggiunte le operazioni non soggette a fatturazione (**corrispettivi**) poste in essere a partire dall'1/05/2011.

Impossibilità di compensazione dei crediti in F24 in presenza di debiti esattoriali

Ferma restando la limitazione all'utilizzo del credito IVA introdotta a partire dal 1° gennaio 2010, in merito alla compensazione dei crediti IVA per importi superiori a € 10.000,00, dal 1° gennaio 2011 non sarà più possibile operare compensazioni di crediti in F24 per i soggetti per i quali risultino cartelle esattoriali scadute per un importo complessivo pari o superiore ad € 1.500,00.

Con l'emanazione del DM del 10/02/2011 è stata confermata la possibilità di usare il credito IVA per pagare le cartelle scadute relative a tributi erariali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP).

INPS il nuovo avviso di addebito è titolo esecutivo

Dal 1° gennaio 2011 l'avviso di addebito inviato dall'INPS avrà già insita la natura di atto esecutivo, ovvero, decorso inutilmente il periodo concesso di regolarizzazione, pari a 60 giorni, è possibile procedere all'esecuzione forzata senza ulteriori atti o tempistiche per iscrizioni a ruolo.

Analoga forza esecutiva avranno le nuove comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 30 giugno 2011 (ove il periodo di regolarizzazione dovrebbe restare di 90 giorni).

Aumento del tasso d'interesse legale e delle sanzioni

A partire dal 1° gennaio 2011 il tasso legale d'interesse (da utilizzare anche nel calcolo del ravvedimento operoso) è dell'1,5% in luogo del precedente 1% in vigore sino al 31/12/2010.

Dal 1° febbraio 2011 variano le agevolazioni sanzionatorie nel caso di adesioni, conciliazioni e ravvedimenti di inadempienze od irregolarità tributarie-fiscali; in particolare per ciò che concerne il ravvedimento operoso la sanzione per omessi/insufficienti versamenti sarà pari al 3% in caso di tardivo versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza originale ovvero al 3,75% in caso di versamento effettuato dopo i 30 giorni ed entro i termini del ravvedimento.

L'anagrafe Vies per le operazioni comunitarie

Dal 1° gennaio 2011 è diventato operativo il sistema Vies (anagrafe delle partite IVA comunitarie) che prevede l'obbligo di iscrizione al sistema, mediante comunicazione preventiva di massima all'Agenzia delle Entrate, da parte degli operatori che abbiano intenzione di effettuare operazioni con soggetti comunitari.

Per coloro che iniziano l'attività sarà necessario compilare nei modelli AA7 o AA9 i quadri relativi alle operazioni intracomunitarie, indicando l'ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.

Rientrano automaticamente nel sistema Vies, invece, coloro che nel 2009 e nel 2010 hanno presentato sia i modelli Intrastat che la dichiarazione annuale IVA per l'anno 2009. Per tutti gli altri, che intendano effettuare operazioni intracomunitarie, sarà necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di volontà ad effettuare tali operazioni, con la presentazione di un'istanza in carta libera. Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione l'operatore verrà inserito nel sistema Vies secondo la regola del silenzio assenso.

Proroga devoluzione 5% e detrazione 55%

Vengono prorogate per il 2011 le disposizioni in merito al riparto del 5% dell'IRPEF devoluto e la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica; per quest'ultima il numero delle rate passa da 5 a 10.

Proroghe agevolazioni in materia di lavoro

Vengono prorogati per il 2011 l'utilizzo dei *vaucher* per le collaborazioni occasionali.

Vista la complessità degli argomenti trattati, Vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al Vostro Commercialista.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
(Abbiati Armando)

